

RELAZIONE DI DIRITTO TRIBUTARIO a.a 2021/2022

LE COMMISSIONI TRIBUTARIE.

Le Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) si occupano dei ricorsi di tutti i contribuenti che ritengono infondate le richieste dell'amministrazione finanziaria e di altri enti impositori: in altre parole, si tratta di organi giurisdizionali speciali la cui competenza si estende in materia di tributi (di tasse), di qualunque tipo. Dunque, se riteniamo di essere stati vittima di tasse ingiuste o di aver pagato al Fisco più del dovuto è a loro che occorre rivolgersi. Il loro campo d'azione dipende dall'argomento del ricorso (oggetto) e dal luogo in cui operano (ambito territoriale).

Per quanto riguarda l'argomento, le Commissioni tributarie si occupano:

-di tutti i tributi;

-di catasto e di estimo: il primo è l'inventario di tutti i beni immobili, siano essi terreni o fabbricati, esistenti sul territorio dello Stato, appartenenti a soggetti privati e pubblici; il secondo è quello strumento che permette di calcolare la rendita di un immobile;

-delle sovrimposte (si tratta di imposte che hanno come base imponibile di riferimento quella di altre imposte), delle addizionali (sono delle aliquote aggiuntive applicate a un'imposta), delle sanzioni amministrative irrogate da Uffici finanziari, degli interessi e ogni altro accessorio.

Per quanto riguarda, nel dettaglio, la loro competenza, le Commissioni Provinciali (che hanno sede in ciascun capoluogo di provincia: ad esempio, Sassari, Brescia, Catania, ecc...) si occupano, in primo grado, delle controversie tributarie proposte nei confronti delle Agenzie fiscali (come Agenzie delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Demanio), degli Enti locali territoriali, degli Agenti della riscossione e di tutti gli altri enti impositori che hanno sede nella loro circoscrizione.

Le Commissioni Regionali (che hanno sede nei capoluoghi di regione: Roma, Milano, Cagliari, ecc...) sono invece competenti, in secondo grado, per le impugnazioni contro le decisioni della commissione tributaria provinciale che hanno sede nella loro circoscrizione.

Nel Trentino-Alto Adige, al posto delle commissioni provinciali e della commissione regionale, vi sono una commissione tributaria di primo grado e una commissione tributaria di secondo grado in ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano.

Ogni Commissione Tributaria si suddivide in più sezioni composte a loro volta da un presidente, un vice presidente e da non meno di 4 giudici.

All'interno della sezione, il collegio decide sempre con 3 giudici.

I componenti delle Commissioni Tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La nomina avviene secondo l'ordine di collocazione in elenchi formati per ogni commissione tributaria, nei quali sono inseriti coloro che hanno i requisiti per ottenere l'incarico ed hanno comunicato la loro disponibilità; tale ordine di collocazione è stabilito in base ai titoli posseduti, accertati tramite concorso pubblico.

I presidenti delle commissioni tributarie e delle loro sezioni sono scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo.

I vicepresidenti vengono scelti tra gli stessi magistrati o tra i componenti non togati che hanno esercitato per almeno cinque anni (per le commissioni provinciali) o dieci anni (per le commissioni regionali) le funzioni di giudice tributario, se laureati in giurisprudenza o in economia e commercio.

Gli altri componenti vengono selezionati tra magistrati, funzionari civili dello stato in servizio o a riposo, ufficiali della Guardia di finanza a riposo, coloro che possiedono determinate abilitazioni professionali (notai, avvocati, dottori commercialisti, ecc...) e, limitatamente alle commissioni provinciali, tra coloro che hanno conseguito da almeno due anni la laurea in giurisprudenza o economia e commercio.

Da precisare che la nomina non costituisce rapporto di pubblico impiego (si tratta, in altri termini, di giudici onorari), ma detti componenti percepiscono un compenso fisso mensile e un compenso aggiuntivo per ogni ricorso deciso.

I componenti delle commissioni tributarie sono incompatibili con:

- a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
- b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o partecipano al gettito dei tributi, ovvero concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
- c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate e delle dogane;
- d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
- e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
- g) i prefetti;
- h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
- i) coloro che in qualsiasi forma esercitano l'attività di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;
- l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera

i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti.

Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado. Nessuno può essere componente di più commissioni tributarie.

I componenti delle commissioni tributarie, che assumono cariche politiche o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità.

I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età.

I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.